

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "A" N. R.G. 56275/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

- Sezione specializzata in materia di impresa A -

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Claudio Marangoni

Presidente

dott. Alessandra Dal Moro

Giudice Relatore

dott. Anna Bellesi

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **56275/2015** promossa da:

BRIDGE S.R.L. (C.F.07739801210), con il patrocinio dell'avv. VACCARELLA ROMANO e dell'avv. CORRERA LUISA (CRRLSU82M65F839X) PIAZZA CINQUE GIORNATE, 1 20129 MILANO; ESPOSITO CIRO (SPSCRI70C05F839K) PIAZZA BOVIO, 22 80133 NAPOLI; elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO EMANUELE II, 269 00186 ROMA

attore

contro

VI. AGENCY SRL (C.F. 08144451211), **NICE S.R.L.** (C.F. 06797461214), **BIAGIO VANACORE** (C.F. VNCBGI61C15C129I), con il patrocinio dell'avv. ZICCARDI FABIO EMILIO e dell'avv. RUGGIERO VINCENZO (RGGVCN60S17G568B) PIAZZA UNITA' D'ITALIA 80053 CASTELLAMMARE DI STABIA; , elettivamente domiciliati in PIAZZA S. PIETRO IN GESSATE, 2 20122 MILANO

Convenuti

RENATO BRUNI (C.F. BRNRNT59T26Z336O), con il patrocinio dell'avv. NICOLINI FEDERICA e dell'avv. FERRARI ENRICO (FRRNRC72A14G337U) Via S. Barnaba, 39 20122 MILANO; , elettivamente domiciliato in STRADA NAZIONALE CANALETTO CENTRO, 390 41122 MODENA,

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente.

pagina 1 di 19

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Bridge s.r.l. ha convenuto in giudizio il sig. Biagio Vanacore e le società Vi. Agency s.r.l. e Nice s.r.l. (convenuti) nonché il sig. Renato Bruni chiedendo al giudice di:

in via principale, accertato *l'inadempimento* del sig. Vanacore e delle società Nice s.r.l. e Vi. Agency s.r.l. al divieto di cui all'art. 2557 c.c. nonché al disposto degli art. 1375, 2598 c.c. e 98 c.p.i.:

1. dichiarare la legittimità del rifiuto di pagamento interposto da Bridge s.r.l. alla Nice s.r.l. (art. 1460 c.c.) sì da accertare che la Bridge s.r.l. non è tenuta al versamento, a favore della Nice s.r.l. delle rate di prezzo della vendita delle partecipazioni in Trusk Risk Group s.p.a. (TRG) a partire da quella in scadenza al 31.03.2015 già versata;
2. condannare i convenuti Vanacore, Nice s.r.l. e Vi. Agency s.r.l. – in solido tra loro avendo cooperato tra loro all'inadempimento - al risarcimento del danno che Bridge s.r.l. - acquirente delle partecipazioni pari ai 2/3 di TRG s.p.a. - avrebbe patito per effetto della illecita concorrenza dei convenuti Nice, Vanacore e Vi Agency e pari – in tesi attorea - quantomeno alla “perdita da avviamento” che la società ceduta (TRG) avrebbe subito per effetto di detta concorrenza; il danno di Bridge sarebbe pari alla differenza di valore nominale del 66% del capitale sociale di TRG acquistato (pari per l'intero a 510.000 euro) ed il prezzo convenuto per l'acquisto del medesimo commisurato al valore d'avviamento (che in tesi sarebbe stato perduto a causa dei convenuti) nella misura minima di euro 70.000.000; in modo da imporre ai convenuti:
 - 2.1) la restituzione delle somme fino a questo momento versate a titolo di prezzo dalla Bridge s.r.l. alla Nice s.r.l. – pari ad euro 20.830.000 ossia la differenza tra 21.000.000 (somma versata sino al 31.3.2015) ed 1/3 di 510.000 (quota di capitale sociale della TRG all'atto della vendita delle partecipazioni);
 - 2.2) la restituzione delle somme fino a questo momento versate a titolo di prezzo dalla Bridge s.r.l. al sig. Renato Bruni – pari ad euro 20.830.000 ossia la differenza tra 21.000.000 (somma versata sino al 31.3.2015) ed 1/3 di 510.000 (quota di capitale sociale della TRG all'atto della vendita delle partecipazioni);
 - 2.3) condannare i convenuti a corrispondere/restituire alla Bridge tutte le somme ulteriori che la Bridge sarà tenuta a versare al sig. Bruni nelle more del giudizio in esecuzione del contratto di vendita delle partecipazioni TRG;
 - 2.4) tenere indenne Bridge s.r.l. dal versamento delle ulteriori rate di prezzo da versarsi al sig. Bruni successivamente alla emissione della sentenza di questo Tribunale “*si da condannare i convenuti direttamente al versamento, liberando la Bridge nei confronti del sig. Renato Bruni, o in subordine rimborsare le somme che questa verserà al sig. Renato Bruni*”
 - 2.5) ovvero quantificare il danno accertato nella somma accertata in corso di giudizio;
3. dichiarare l'estinzione del pegno su azioni della TRG a favore della Nice s.r.l., in ragione dell'accessorietà del pegno rispetto ad una obbligazione non più dovuta ex art. 1460 c.c.

in via subordinata

accertato il *dolo incidente* che sarebbe stato posto in essere dal Biagio Vanacore, sia con riferimento all'acquisto delle partecipazioni TRG della Nice s.r.l. da parte della Bridge s.r.l., che con riferimento all'acquisto delle partecipazioni TRG del sig. Renato Bruni da parte della Bridge s.r.l. (dolo incidente

che avrebbe riguardato il consenso prestato da Bridge al contratto di cessione, e che sarebbe stato carpito da Biagio Vanacore, che dolosamente avrebbe omesso di riferire del suo intento di svolgere la medesima attività svolta dalla società TRG le cui quote erano oggetto del contratto di cessione),

1. dichiarare legittimo il rifiuto – da parte di Bridge s.r.l. – di versamento delle rate di prezzo successive al 31.3.15 (ultima rata versata) sì da dichiarare che la Bridge s.r.l. non è tenuta al versamento, a favore della Nice s.r.l., delle rate di prezzo della vendita delle partecipazioni in TRG a partire da quella in scadenza al 31.3.15, ovvero la diversa somma maggiore o minore stabilita dal Tribunale;
2. condannare i convenuti Biagio Vanacore, Nice s.r.l. e Vi.Agency s.r.l. – in solido tra loro avendo cooperato tra loro nel dolo incidente – al risarcimento del danno patito dalla Bridge s.r.l. danno pari quantomeno alla c.d. “perdita da avviamento” in esito alla vendita della partecipazione e quindi pari alla differenza tra il valore nominale del 66% del capitale sociale di TRG (pari per l’intero a 510.000 euro) ed il prezzo convenuto (nella misura minima di euro 70.000.000) per l’acquisto del medesimo 66%; sì da imporre ai medesimi convenuti le stesse condotte di cui ai capi 2.1-2.5 di cui al punto precedente

in ogni caso

ha chiesto di *“Accertare i danni, anche ulteriori, procurati dai convenuti alla Bridge s.r.l. in relazione al contegno della Nice s.r.l., Vi Agency e Biagio Vanacore sia nella componente patrimoniale che non patrimoniale in violazione dell’art. 2557 c.c., 98 c.p.i. e 2598 c.c. oltre interessi e rivalutazione. Danni da quantificarsi – in via subordinata – anche ex art. 1226 c.c.”*

Così l’attore in citazione. Conclusioni Confermate in sede di prima memoria di trattazione.

In altre parole ed in sintesi Bridge s.r.l. quale socio di TRG chiede il danno che avrebbe, in tesi subito, dopo l’acquisto delle partecipazioni in TRG, per effetto del pregiudizio patrimoniale che quest’ultima avrebbe subito in conseguenza della condotta di illecita concorrenza dei convenuti (in violazione dell’ 2557 c.c. e/o in violazione degli artt. 98 c.p.i. e 2598 c.c. In subordine chiede il medesimo risarcimento in ragione del pregiudizio che le avrebbe arrecato il dolo incidente del sig. Vanacore in occasione della stipula del contratto di cessione delle quote di TRG.

*

I convenuti **Vanacore, Nice s.r.l. e Vi. Agency** (congiuntamente difesi) hanno chiesto al giudice di:

1. dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Vi.Agency s.r.l. nei confronti di domande dell’attrice che si fonda su un contratto (l’acquisto di partecipazioni) anteriore alla sua costituzione, rigettando ogni domanda contro la stessa;
2. rigettare, in ogni caso, tutte le domande attrici contro tutte le parti convenute, perché radicalmente infondate in fatto e in diritto;

in via riconvenzionale

3. dichiarare l’attrice Bridge s.r.l. decaduta dal termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e condannarla al pagamento alla società Nice s.r.l. del saldo del prezzo della vendita delle azioni per cui è causa, pari ad euro 14.000.000,00, con gli interessi di cui al decreto legislativo 9.10.2002 n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9.11.2012 n. 192 dalla domanda al saldo

*

Il convenuto sig. **Renato Bruni** ha chiesto al giudice di:

in via pregiudiziale

- dichiarare l'insussistenza delle condizioni dell'azione (possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione passiva e legittimazione attiva) in mancanza di domande formulate nei suoi confronti

nel merito

- “*rigettare l’iniziativa posta in essere da Bridge s.r.l. con citazione in giudizio del sig. Renato Bruni e con rigetto di ogni relativa pretesa e di ogni eventuale domanda, anche con rigetto della domanda di liberazione di Bridge s.r.l. dall’obbligazione di pagamento ancora in essere nei confronti del sig. Bruni*”.

*

1). **Il fondamento delle domande attoree**

A fondamento delle proprie domande, parte attrice ha dedotto:

in fatto

- la TRG (Trust Risk Group) s.r.l – società costituita nel giugno 2010, operante nel settore dell’intermediazione assicurativa nel ramo della negligenza medica di cui erano soci il sig. Somma e il sig. Bruni - nel settembre 2010 si è trasformata in s.p.a.; la stessa oltre a svolgere direttamente l’attività di “promozione distribuzione nel settore delle assicurazioni da negligenza medica” controllava altre società che svolgono la medesima attività in Italia (TRI) ed anche all’estero (Inghilterra e Spagna);
- il 30.12.2010 (doc. 18 conv.) i sig.ri Somma e Bruni hanno ceduto parte delle azioni da loro possedute e al sig. Vanacore “*affinché quest’ultimo divenisse proprietario del 33% del capitale sociale della TRG*”;
in effetti le partecipazioni nella TRG sono state cedute dai sig.ri Somma e Bruni alla società Nice s.r.l. che – a dire di Bridge - sarebbe ‘*interposta*’ del Vanacore per il fatto che la società Nice è partecipata dal Vanacore e da sua moglie¹;
- inoltre il sig. Somma ha ceduto le sue restanti azioni alla Profit s.r.l. società di cui e’ socio al 100%; per cui l’assetto societario di TRG, originariamente composto dai sig.ri Bruni e Somma, veniva ad essere composto pro quota per 1/3 ciascuno dal sig. Bruni, dalla società Nice s.r.l. (facente capo al sig. Vanacore) e Profit s.r.l. (facente capo al sig. Somma);
il sig. Vanacore veniva nominato amministratore della TRG unitamente ai sig.ri Somma e Bruni, e, a dire dell’attrice, i tre soci partecipavano alle scelte gestionali in misura paritetica, assumendo tutte le decisioni operative e strategiche essendo tutti e tre componenti del Cda;
- la TRG s.p.a. nel 2011 ha stipulato con la società **AM TRUST EUROPE LIMITED** (di seguito **ATEL** con sede nel Regno Unito e rappresentanza generale per l’Italia, controllata dalla AmTrust Financial Services Inc. con sede negli Usa, attiva nel settore assicurativo della negligenza medica (cd. Med-Mal Medical Malpractice), un contratto di agenzia (doc. 6 e 7) per promozione della stipulazione di polizze assicurative con esclusiva su tutto il territorio italiano; come narra la stessa attrice nel 2009 ATEL prese contatti con il broker assicurativo sig. Somma per avviare la sua

¹ la società Nice s.r.l. è una società avente quale oggetto sociale la gestione di partecipazioni, le cui quote sono detenute da Vanacore – che ne è anche amministratore – e da sua moglie. (doc. 4)

attività in Italia nel settore predetto: donde prima la costituzione di TRG s.r.l. tra Somma e Bruni e poi la trasformazione in s.p.a. con l'ingresso del sig. Vanacore per il tramite della Nice s.r.l.; secondo l'attrice *“la finalità del contratto è quella di consentire al gruppo AMTRUST di penetrare e rimanere nel mercato italiano della MedMal; finalità che TRG – grazie al proprio know how - è in grado di assicurare alle società assicurative in tutta Europa...difatti ...il gruppo AMTRUST è sconosciuto nel mercato italiano e non possiede alcuna conoscenza nel settore MedMal ...si comprende come sia essenziale il know how di TRG capace di selezionare i contratti con la più ponderata valutazione del rischio”*;

- grazie a questo rapporto TRG realizza una vertiginosa crescita nella collocazione di polizze in Italia che nel 2013 porta AM TRUST a percepire premi lordi per euro 425.039.950,39 (doc. 10); la durata del contratto di agenzia viene modificata e portata (via, via) sino al 2025 (cfr doc. 11, 12, relativi a endorsement del gennaio 2012 e del giugno 2014); TRG fattura circa 100.000.000,00 di euro all'anno, ed utili altissimi (doc. 13 relativo ai bilanci 2011/2012/2013).

L'attrice evidenzia che la società, priva di beni materiali con un capitale sociale 510.000,00, deve il suo valore al **know how**, che le avrebbe permesso di diventare leader nel mercato italiano nel settore MedMal come confermerebbe 'intuitivamente' il fatto che se tale know how non fosse stato necessario *“AMTRUST non avrebbe pagato certi premi né avrebbe stipulato una così lunga durata del contratto”*. Detto *know how* consisterebbe nella capacità di introdurre e consentire la permanenza *“al preponente di turno (cioè la società assicurativa di turno, sia essa italiana, americana, giapponese, spagnola, australiana, araba, indiana) in un nuovo mercato”* tramite *“la migliore ponderazione del rischio assicurativo (...) presso gli interlocutori (da qui la conoscenza del mercato) da essa selezionati”*; quindi nella *“conoscenza ed applicazione della stima del rischio”*, di informazioni aventi, quindi, tutte le caratteristiche di cui all'art.98 c.p.i (segretezza, valore economico, soggezione a misure di protezione da parte dei detentori);

in particolare esso sarebbe costituito da:

- a) un modello organizzativo del cosiddetto broker wholesale (definito dall'IVASS attività del broker grossista consistente nel piazzare nel mercato assicurativo i rischi assunti dal dettagliante *broker*, cosiddetto, *retail*) che, da solo, non riuscirebbe ad ottenere le medesime condizioni di particolare favore per gli assicurati: invero il broker grossista mette a disposizione del mercato, dunque anche degli altri broker, la propria esperienza e quelle coperture per le quali, nel tempo, ha negoziato con le imprese di assicurazione condizioni economiche più favorevoli; secondo l'attrice *“di questo servizio godono due categorie di soggetti: 1) il broker retail che non sarebbe in grado, da solo di rispondere alle esigenze assicurative; 2) il preponente (compagnia di turno) che non deve cercare il contatto con il singolo retail, ma beneficia della collettivizzazione operata dal gruppo TRG”*;
- b) valutazioni storiche rispetto al livello di disponibilità di spesa di alcuni enti ospedalieri per sostenere costi assicurativi (che avrebbero permesso alla compagnia in taluni casi di conseguire l'aggiudicazione del contratto a condizioni più profittevoli);
- c) una banca dati nella quale sono registrati centinaia di broker (classificati per diverse caratteristiche) presso i quali è possibile promuovere il prodotto costituito dal modello di polizza; modello congegnato, a dire dell'attrice, dalle stesse società del gruppo TRG; nonché una banca dati *“che compara comportamenti di enti ospedalieri simili fra loro per*

definirne le specifiche esposizioni a rischio, le soglie di sostenibilità dei costi assicurativi il diverso grado di litigiosità ecc.”;

- d) *“una conoscenza tecnica del rischio MedMal unica... e di quali erano stati fattori tecnici critici che avevano portato all’insuccesso di precedenti compagnie... onde “proprio dalla conoscenza di queste informazioni e ad un sistema peculiare di elaborazione” sarebbe discesa “una modalità di quotazione del tutto innovativa rispetto al passato e unica sul mercato”;*
- e) un modello di comportamento nella partecipazione alle gare relative all’assicurazione a stipularsi che consentirebbe alla compagnia di aggiudicarsi solo le gare più profittevoli e alle migliori condizioni possibili;
- f) programmi specifici realizzati da un software browser per la gestione dei contratti.

Tuttavia nel gennaio 2014 sarebbero sorti dissapori tra i soci di TRG dovuti alla presenza di due diversi “schieramenti” (da una parte il Somma, dall’altra i signori Bruni e Vanacore).

Anche se L’attrice non spiega a cosa fosse dovuta la diversità di vedute, essa avrebbe determinato la necessità di una modifica della compagine sociale che si risolse mediante l’acquisto, in data 16.6.2014, delle partecipazioni di Bruni e di Vanacore (in realtà di Nice s.r.l.) da parte della società Bridge s.r.l. costituita ad hoc e controllata al 100% da Profit, società, come detto, partecipata dal Somma e dai suoi familiari.

Per l’acquisto delle partecipazioni di TRG detenute da Nice e Bruni, Bridge pattuì un prezzo complessivo di euro 70.000.000,00 (35.000.000 a ciascuno) da corrispondersi secondo le seguenti modalità:

- euro 40.000.000,00 (euro 20.000.000,00 a ciascun socio) all’atto della firma del contratto definitivo di vendita (doc.29);
- euro 10.000.000,00 (euro 5.000.000,00 a ciascun socio) in 5 rate annuali da 2.000.000,00;
- euro 20.000.000,00 (euro 10.000.000,00 a ciascun socio) mediante la corresponsione della percentuale del 12% degli utili risultanti dai bilanci dal 2014 al 2018;

A garanzia del suddetto pagamento venne costituito un pegno sulle azioni della TRG, il quale consentiva l’esercizio del diritto di voto degli ex soci in seno a TRG (Nice e Bruni).

Quindi, oggi TRG è una società controllata al 100% dalla Bridge e - per mezzo della Profit che ne è socio unico - dal Somma; sicchè la predetta cessione delle partecipazioni ha determinato la concentrazione del capitale in capo sostanzialmente ad uno dei tre soci originari di TRG.

Secondo l’attrice questa cessione delle partecipazioni avrebbe “realizzato sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione della struttura aziendale”²

² parte attrice cita in proposito giurisprudenza di legittimità e invoca il fatto che l’art. 2557 c.c. troverebbe applicazione anche qualora l’attività concorrenziale sia posta in essere avvalendosi di *schermi societari* per dissimulare la propria posizione; in tesi nella fattispecie il soggetto che ha ceduto la partecipazione (Nice s.r.l.) sarebbe mera interposta dal Vanacore che svolgerebbe la pretesa attività di concorrenza sia pure per il tramite Vi agency.

“Nonostante la cessione e i vincoli di cui al Contratto” (“vincoli” non chiariti né esplicitati), i sig.ri Bruni e Vanacore (odierni convenuti) avrebbero svolto attività in concorrenza con la società compravenduta, cioè TRG. In particolare il sig. Vanacore avrebbe costituito la società Vi.Agency al fine di porre in essere: a) attività di promozione di prodotti assicurativi della “azienda/società” oggetto di cessione; b) attività di promozione e distribuzione con il gruppo ATEL (soggetto preponente della TRG).

Detta attività avrebbe determinato la ‘riappropriazione’ da parte del sig. Vanacore del corrispettivo della cessione delle azioni, determinato sostanzialmente dall’avviamento, attraverso la possibilità di rinegoziare il rapporto con ATEL

Tale ‘illecita riappropriazione’ sarebbe confermata dalla condotta del sig. Vanacore volta a ricercare investitori e partner per lo sviluppo di un ulteriore attività in concorrenza con la TRG.

In particolare il sig. Vanacore:

- avrebbe presentato, in data 23.9.15 a Lisbona, un progetto imprenditoriale a soggetti terzi ostentando il possesso di quel *know how* proprio di TRG (nella brochure si indicano gli obiettivi dell’iniziativa che si rivolgerebbe al mercato del MedMal italiano, dominato da pochi grandi gruppi dove vi sono ottime possibilità di penetrazione in un settore di nicchia;
- risulterebbe ricoprire dal 2015 di fatto la carica di consigliere di amministrazione della società G.I.R.V.A International Broker s.r.l. (di seguito GIRVA) che si occupa di brokeraggio assicurativo.

Ciò premesso ‘in fatto’, ‘in diritto’ ha sostenuto che:

- il sig. Vanacore - ma non il sig. Bruni - per tramite delle società ‘interposte’ Nice (venditrice delle quote) e Vi. Agency (successivamente costituita), nonché della società GIRVA (non citata in giudizio), avrebbe violato gli artt. 2557 c.c., 2598 n. 3 c.c., 1375 c.c., 1366 c.c. e 98 c.p.i.;
- in particolare l’attività in concorrenza sleale svolta dal sig. Vanacore, per il tramite della società Vi.Agency sarebbe confermata:
 - i. dal fatto che questa ultima è stata costituita dopo la cessione della partecipazione di Nice in TRG (in realtà la società è stata costituita in data 30.7.15, quindi dopo più di un anno dalla cessione) al solo fine di rivolgersi al preponente principale dell’azienda compravenduta (il gruppo ATEL), in tesi con contestuale e illegittima esportazione del *know how* della TRG in Vi agency;
 - ii. la società avrebbe un oggetto sociale uguale a quello di TRG e cioè quello di “*provvedere in nome e per conto della AM TRUST EUROPE LIMITED e società ad essa collegate, con la quale stipulerà stabili rapporti di agenzia con rappresentanza, a stipulare e promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e finanziari; a gestire sempre per conto delle compagnie suddette contratti di assicurazione e a compiere tutte le operazioni connesse ed inerenti a quanto sopra o comunque necessarie o utili*”.

Il comportamento posto in essere dal sig. Vanacore legittimerebbe quindi Bridge a:

- a) eccepire l’inadempimento del contratto di cessione di partecipazioni ai sensi dell’art. 1460 c.c.
- b) a non versare le rate di prezzo ancora da pagare a Nice (società cedente e, quindi, secondo lo schema giuridico invocato dall’attrice, obbligata ex art. 2557 c.c.; la quale sarebbe inadempiente per “via interposta”, in quanto il Vanacore suo socio di controllo svolgerebbe attività di concorrenza per mezzo dalla Vi agency),

- c) a chiedere il risarcimento del danno derivante da detto inadempimento, pari a quanto convenuto a titolo di prezzo per l'avviamento [cioè pari ad almeno euro 70.000.000,00] ovvero, in via subordinata, a quanto già versato dalla Bridge per il pagamento delle partecipazioni;
- d) a chiedere la dichiarazione di inefficacia del contratto di pegno sulle azioni TRG stipulato a favore dei cedenti le partecipazioni (domanda di cui resta oscura la *causa petendi* dal momento Bridge non ha chiesto la risoluzione del contratto ma solo il risarcimento del danno derivato-le a suo dire dall'inadempimento)
- e) a contestare la violazione dell'art. 2598 n. 3 c.c. (concorrenza *sleale*) per lo sviamento della clientela di TRG (ovvero ATEL assicurazione, i cui contratti verrebbero proposti da Vi agency, in esclusiva, quando prima erano proposti da TRG) e per l'illecito utilizzo della banca dati di TRG in violazione dell'art. 98 c.p.i. ; condotte che sarebbero state realizzate dal sig. Vanacore mediante l'utilizzo delle informazioni e conoscenze acquisite in ragione della sua presenza in un determinato contesto societario (domanda per la quale resta oscuro il fondamento della legittimazione passiva di Nice).

In via subordinata, ha chiesto di accertare che il contratto di cessione sarebbe comunque viziato dal 'dolo incidente' del convenuto Vanacore ai sensi dell'art. 1440 c.c.: Vanacore (che è bene ricordare non è parte del contratto) avrebbe taciuto l'intento di avviare una sua attività in concorrenza con TRG; Bridge avrebbe comunque acquistato le partecipazioni, ma, senza questa condotta dolosa, l'avrebbe fatto a condizioni diverse (cioè senza riconoscere il valore dell'avviamento e pagando il solo valore del capitale sociale).

*

I convenuti Biagio Vanacore e le società Nice s.r.l. e Vi.Agency s.r.l. (di seguito i Convenuti) hanno eccepito:

in via preliminare,

- il difetto di legittimazione attiva della Bridge a far valere diritti o danni derivanti da pretese condotte di illecita concorrenza per appropriazione di un know how appartenente a soggetto diverso ovvero TRG;
- il difetto di legittimazione passiva di Vi.Agency rispetto alle domande fondate sul contratto di cessione posto che lo stesso è antecedente alla sua costituzione;

nel merito che:

- a) la scelta di sciogliere il rapporto societario sarebbe stata dettata dalla proposta del sig. Somma di voler sciogliere il rapporto con la ATEL al fine di acquisire il controllo di una Compagnia assicurativa (doc. 4 convenuti);
- b) la cessione di 1/3 del capitale sociale dalla Nice alla Bridge – non vi sarebbe stata, invero, alcuna operazione unitaria posto che i soci alienanti (Vanacore e Bruni) sono diversi e avrebbero perseguito interessi diversi - non avrebbe determinato la cessione di cui all'art. 2557 c.c. con contestuale applicazione del divieto di non concorrenza; in particolare l'alienazione non avrebbe affatto prodotto "sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda", secondo l'interpretazione della norma dell'art. 2557 c.c. della giurisprudenza di legittimità che controparte

invoca; infatti le funzioni di *direzione* dell'impresa TRG erano ricoperte dal sig. Somma e non dal sig. Vanacore (amministratore non operativo) come conformerebbero una serie di elementi:

- il Somma ricoprirebbe la carica di “Presidente del consiglio di amministrazione” della TRG;
- avrebbe percepito emolumenti e bonus pari a tre volte quelli percepiti dal sig. Vanacore e a due volte quelli percepiti dal sig. Bruni;
- il Somma avrebbe dichiarato per il tramite del social network LinkedIn – dichiarazione da considerare quale “confessione” – di essere il CEO della TRG ;
- Somma e TRG sarebbero stati iscritti nello stesso ruolo (ruolo unico degli intermediari assicurativi, c.d. RUI), gestito dall'IVASS, e sezione B (cioè *Broker*); diversamente il sig. Vanacore sarebbe iscritto nella sezione A quale *agente* di assicurazione (doc. 2-3 convenuti); tra le due funzioni sussisterebbe per legge un'incompatibilità a tutela della terzietà della funzione di brokeraggio;
- Somma sarebbe stato radiato dal RUI a seguito di un procedimento disciplinare per violazione di oneri attinenti al rapporto di broker della ATEL, nel corso del quale avrebbe fatto dichiarazioni all'IVASS che confermerebbero il suo ruolo nella società TRG (doc. 5 convenuti);

c) in ogni caso non sussisterebbero le condizioni di una concorrenza (neanche potenziale) tra TRG e i soggetti cedenti, in quanto:

- l'oggetto sociale di Vi Agency sarebbe quello di conseguire mandati di **agenzia** dalla ATEL, e non di svolgere attività di brokeraggio, per cui sarebbe diverso dall'oggetto sociale di TRG;
- il rapporto tra TRG e ATEL si sarebbe sciolto a seguito dello scorretto operare del suo amministratore, il sig. Somma (si veda provvedimento di radiazione dal RUI del sig. Somma, p. 8-9-10 memoria n. 1 convenuti);
- Vi Agency sarebbe stata costituita dopo la cessazione dei rapporti tra TRG e ATEL nonché dopo la radiazione dal RUI del sig. Somma;
- Vi Agency non sarebbe stata nominata quale agente della ATEL;

d) non sussisterebbero le condizioni di una concorrenza sleale per violazione dell'art. 98 c.p.i., poiché:

- il “*modello organizzativo*” cui sarebbe dovuto il successo di TRG sarebbe carente di originalità e segretezza;
- il *data base* analitico degli Enti Ospedalieri Italiani sarebbero composto da informazioni comunque rintracciabili da altri operatori;
- il *data base*, qualora esistente, non avrebbe affatto agevolato ATEL nella formulazione dell'offerta, posto che il premio oggetto del capitolato di gara è fissato dalla P.A. successivamente all'attività del broker retail al c.d. tavolo tecnico (cioè alla consulenza prestata nella redazione del capitolato d'appalto); quindi ATEL si sarebbe potuta giovare dell'asserito *data base* solo aggiudicandosi “*una gara con un premio più conveniente rispetto a quello che avrebbe offerto in base a calcoli interni e in applicazione dei propri criteri tecnico-attuariali*”: ma ciò sarebbe stato possibile solo conoscendo previamente lo

sconto che avrebbero applicato gli altri concorrenti rispetto al premio fissato dalla P.A., condotta che integrerebbe l'illecito di intesa restrittiva della concorrenza (p. 14-15, memoria 1, convenuti);

- l'asserito *know how* consistente nell'adattare i contenuti delle polizze e le relative quotazioni alle caratteristiche ed esigenze dei clienti, sarebbe inutile nella negoziazione con le strutture pubbliche, posto che, in questo ultimo caso, sarebbe obbligatorio assoggettare le proposte al sistema delle procedure comparative;
- non sussisterebbe sviamento di clientela posto che il "*cliente finale del servizio deve intendersi il soggetto sottoscrittore del c.d. prodotto assicurativo*" e non il "*soggetto fornitore*" del prodotto da allocare, e, cioè, ATEL;
- ATEL peraltro avrebbe operato in Italia dapprima per il tramite di TRG (una società di brokeraggio assicurativo) in regime di libera prestazione di servizi; successivamente per il tramite della società TRI – di cui da TRG è socia unica – con la funzione di sua agente di assicurazioni in esclusiva; quindi Vi.Agency non avrebbe avuto alcun mandato di agenzia da ATEL;

e) parte attrice non avrebbe provato il danno; peraltro l'avviamento di TRG sarebbe costituito dal contratto di esclusiva con ATEL e non dalla capacità di TRG di indirizzare la propria clientela (i *broker retail*) sui prodotti ATEL;

f) quanto al "dolo incidente" parte attrice non avrebbe indicato quali atti, posti in essere nel corso delle trattative della cessione, avrebbero indotto in errore la persona fisica – cioè il sig. Somma – che rappresentava la cessionaria Bridge attraverso Profit.

g) **in via riconvenzionale** la società Nice s.r.l. ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento del saldo del prezzo della vendita delle azioni per l'importo totale di 14 milioni di euro oltre interessi di cui al d.lsg 231/2002

*

Il convenuto **Renato Bruni** ha eccepito che:

- posto che le domande attoree sono state formulate solo nei confronti dei Convenuti, non risulterebbero soddisfatte nei confronti del sig. Bruni, le condizioni dell'azione (possibilità giuridica; interesse ad agire; legittimazione attiva³);
- i due contratti di cessione delle partecipazioni sarebbero autonomi, e il prezzo sarebbe stato individuato dal sig. Somma tenuto conto degli asset di TRG, degli utili non distribuiti e degli utili che sarebbero maturati, delle provvigioni, delle risultanze dei bilanci;
- non vi sarebbero i presupposti per ritenere applicabile la disciplina di cui agli art. 2557, 1375, 2598 n.3 c.c. e l'art. 98 c.p.i. né per il risarcimento del danno di cui all'art. 1226 c.c., né per la configurazione del dolo incidente.

*

³ sulla carenza di legittimazione attiva nel caso di assenza di domanda, il Trib. di Milano si è espresso, doc. 2, rel. Dal Moro, causa Vegagest s.r.l. c. Cassa di risparmio di Ferrara

Il Tribunale con Ordinanza del 4.10.2017 ha rimesso la causa sul ruolo per sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione preliminare della carenza di legittimazione attiva della parte attrice che parte convenuta ha sollevato, in effetti, solo con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per concorrenza sleale, e che il Collegio - come già evidenziato dal G.I. nell'ordinanza istruttoria - reputava meritevole di essere rilevata anche con riguardo alla domanda di risarcimento del danno per violazione dell'art. 2557 c.c..

Tanto premesso si osserva

1) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice Bridge s.r.l. quanto alla domanda principale

Bridge s.r.l., socio unico di TRG, chiede, quale acquirente delle partecipazioni TRG in precedenza detenute da Bruni e Nice s.r.l., sia accertata la legittimità ex art. 1460 c.c. del suo rifiuto di adempiere al contratto di cessione di partecipazioni stipulato con il sig. Bruni e con Nice (quindi di pagare la restante parte del prezzo) in ragione dell'inadempimento del contratto di cessione delle partecipazioni in TRG che sarebbe imputabile ai convenuti, i quali sarebbero venuti meno all'obbligo legale di non concorrenza derivante dall'art. 2557 c.c. Chiede, inoltre, il risarcimento del danno che avrebbe subito dopo l'acquisto delle partecipazioni predette per effetto del pregiudizio patrimoniale in termini di "perdita di avviamento" che TRG avrebbe subito in conseguenza della condotta di concorrenza sleale dei convenuti (secondo l'attrice il *suo* danno che sarebbe pari alla differenza tra il prezzo convenuto e il valore della partecipazione successivo alla pretesa concorrenza sleale svolta dai convenuti) .

Bridge invoca, dunque, il contratto di cessione delle partecipazioni e l'obbligo legale di non concorrenza che - a suo dire - dallo steso sarebbe scaturito ex art. 2557 c.c.⁴ poiché per effetto dello stesso si sarebbe verificata una 'cessione di azienda'.

La prospettazione dell'attrice è infondata sotto molteplici profili.

- a) Il **titolo** invocato dall'attrice per eccepire l'altrui inadempimento è un **contratto di cessione di partecipazioni**, che secondo il costante orientamento della giurisprudenza anche di questo Tribunale in materia (cfr. Trib. Milano, 17.10.2002, n.12326; Trib. Milano, 26.11.2001, in Soc., 2002, 568, sulla linea di Cass., Sez.I, 21.6.1996 n.5773 ha come oggetto la partecipazione sociale intesa come insieme di diritti, poteri ed obblighi sia di natura patrimoniale sia di natura c.d. amministrativa in cui si compendia lo *status* di socio; e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; tanto che il *valore economico della quota* non attiene di per sé all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti, e può essere oggetto di contestazioni solo nel caso in cui le parti abbiano previsto espresse garanzie o in caso di

⁴ "chi aliena l'azienda deve astenersi per il periodo di cinque anni dal trasferire o iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o la altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta"

dolo del venditore che abbia inciso, alterandola, sulla apparente consistenza patrimoniale della società.

E' del tutto infondata, pertanto, la prospettazione attorea per cui il sig. Vanacore costituendo la società Vi Agency si sarebbe *“ripreso quello che Bridge ha pagato per ricevere”*: non solo perché Vanacore non ha venduto nulla poiché la venditrice delle partecipazioni, e, quindi, la controparte contrattuale è la società Nice s.r.l., ma perché Bridge ha pagato delle partecipazioni sociali e ricevuto delle partecipazioni sociali; non ha *“comprato l'avviamento”*, che è solo un aspetto del patrimonio attivo che contribuisce a determinare il valore delle partecipazioni della società TRG.

Ciò chiarito deve subito rilevarsi che è infondata la domanda proposta da Bridge volta ad accertare che il contratto di cessione sarebbe viziato dal 'dolo incidente' del sig. Vanacore che *avrebbe taciuto* l'intento di avviare una sua attività in concorrenza con TRG (domanda svolta in via subordinata, e tuttavia la sola, per quanto si dirà, per cui Bridge sia legittimata ad agire).

Premesso che la domanda ex art. 1440 c.c. è stata formulata in modo ipotetico (*“si potrebbe – in relazione alla cronologia ed organizzazione dei fatti – addirittura ipotizzare come il contratto di acquisto delle partecipazioni sia “viziato” dal “vizio del consenso” qualificabile “dolo” incidente ex art. 1440 c.c.”*), si osserva che:

- anche ammesso che la condotta del Vanacore possa rilevare ex art. 1440 c.c. pur non essendo egli parte del contratto, ed anche ammesso che il sig. Vanacore all'atto della vendita avesse intenzione di avviare un'attività commerciale avente il medesimo oggetto sociale, l'aver taciuto detta mera *“intenzione”* non costituisce alcun *“artificio o raggirò”*, e non è certo condotta idonea ad invalidare l'accordo negoziale per vizio del consenso, essendo integrato il dolo incidente in caso di *“false od omesse indicazioni di fatti la cui conoscenza è indispensabile alla controparte per una corretta formazione della sua volontà contrattuale”*⁵; tanto più che, a tutto voler concedere - quindi, senza tener conto del fatto che la società Vi Agency non ha per oggetto l'attività di brokeraggio bensì di agenzia - la ipotizzata intenzione si è concretizzata dopo più di un anno dal contratto, e **dopo** la cessazione dei rapporti tra TRG e ATEL e la radiazione dal RUI del sig. Somma;
- Bridge afferma che senza questo 'atto doloso' *“avrebbe comunque acquistato le partecipazioni ma a condizioni diverse”* poiché non avrebbe riconosciuto il valore dell'avviamento e avrebbe pagato il solo valore del capitale sociale: tuttavia, a parte il fatto che in questi termini appare ben difficile pensare che le controparti avrebbero accettato di cedere le azioni che Bridge afferma avrebbe comunque voluto acquistare, appare evidente l'infondatezza dell'assunto e delle conseguenze in termini di danno che l'attrice pretende di trarne; infatti la sola *intenzione* di Vanacore avviare un'analogha attività, quand'anche dichiarata non sarebbe, certo, stata idonea, di per sé, a privare le partecipazioni di TRG del valore della voce attiva dello stato patrimoniale consistente nell' 'avviamento';

⁵ Cfr Cass. sez. 2^a civ. 5 febbraio 2007, n. 2479.



- infine la possibilità che il dolo della controparte incida sul prezzo nei contratti di cessione di partecipazioni presuppone che l'artificio e il raggiro abbiano riguardato il valore degli asset patrimoniali rappresentati dalle partecipazioni stesse, questione che nella specie non è affatto prospettata, allegando l'attrice un "raggiro" del tutto diverso (e, peraltro, insussistente come già detto).
- b) Benchè, dunque, il titolo azionato sia un contratto di **cessione di partecipazioni**, l'attrice in via principale, pretende di ravvisare in questo caso una "cessione d'azienda" per invocare, *a suo beneficio*, l'obbligo che, ex art. 2577 c.c., grava su chi vende un'azienda nei confronti di chi l'acquista, di astenersi per 5 anni da svolgere attività in concorrenza. Orbene, anche a prescindere dal fatto **se** nella fattispecie possano ravvisarsi i presupposti alla luce dei quali la Corte di legittimità reputa sussistere una 'cessione d'azienda' anche in presenza di cessione di partecipazioni⁶, non sussiste comunque la legittimazione attiva di Bridge.

La norma dell'art. 2557 c.c. individua quale soggetto attivo dell'obbligo di non concorrenza il *titolare dell'azienda*, e, quale soggetto passivo dell'obbligo, colui che l'ha ceduta. Secondo la Corte di legittimità detto obbligo può sussistere - per via analogica - anche nel caso in cui la cessione dell'azienda sia avvenuta tramite una cessione delle partecipazioni rappresentative del patrimonio sociale che abbia comunque determinato un cambio della proprietà aziendale e della 'governance'.

Nella specie titolare dell'azienda di cui si tratta era la società TRG, che è rimasta tale anche dopo la cessione di 2/3 delle partecipazioni che ha determinato la concentrazione di tutto il capitale TRG in capo ad uno dei tre soci; tanto che, con tutta evidenza, sarebbe **TRG**, il soggetto che subirebbe il danno della concorrenza attuata (in tesi attorea) dai convenuti in termini di sviamento di clientela, e che, in quanto tale, potrebbe dolersi della condotta illecita e chiedere il risarcimento del relativo pregiudizio; non certo il suo socio di controllo (Bridge) che, è una holding di partecipazioni che non svolge alcuna attività operativa, e che per effetto di siffatta condotta illecita subirebbe solo un danno "riflesso" in termini di valore della partecipazione.

In altre parole l'attrice invoca un principio di diritto corretto in astratto (l'estensione analogica dell'applicabilità della divieto di concorrenza in caso di cessione d'azienda che avvenga per il tramite di una cessione di partecipazioni) ma: (i) pretende di calarlo in una fattispecie in cui - come detto - è assai opinabile ravvisare l'equipollenza del presupposto in fatto; (ii) erra nell'individuare il soggetto che - pur nel caso di cessione di azienda tramite cessione di partecipazione è titolare del diritto di pretendere che il cedente si astenga da attività concorrenziale, e del diritto, in caso contrario, di chiedere il risarcimento del danno. Si concorda invero sul fatto che la *ratio* dell'articolo 2557 c.c. consista nell'evitare che l'acquirente *dell'azienda* subisca danno dall'esercizio di un'attività concorrenziale da parte

⁶ opzione interpretativa problematica ed assai contestata dai convenuti alla luce del fatto che in questo caso si è trattato della cessione di *due pacchetti di azioni distinti*, da parte di *due soggetti diversi*, Bruni e Nice, che non avrebbe affatto modificato la governance della società, anche in precedenza in capo al sig. Somma.

del cedente il quale, essendo conoscenza dell'organizzazione e della rete commerciale dell'azienda ceduta potrebbe facilmente sviare la clientela; rientrano pertanto nel divieto tutti i casi in cui l'alienante inizia l'esercizio della nuova impresa, anche in modo indiretto, attraverso strumenti giuridici con i quali si intenda eludere detto divieto. Ed, in particolare, sono soggetti al divieto di concorrenza quei soggetti che, seppure formalmente diversi, dall'alienante dell'azienda ceduta fanno, ciò nondimeno, capo ad esso (nella specie Bridge fa valere la responsabilità di Vanacore quale soggetto cui farebbero capo la Nice, venditrice, e la Vi Agency, società attraverso cui il Vanacore eserciterebbe l'attività in concorrenza).

Inoltre è corretto quanto sostiene l'attrice circa il fatto che la giurisprudenza, valorizzando il dato economico del mutamento di **titolarità dell'azienda**, reputa che il precedente titolare non possa tentare di riappropriarsi di fatto di ciò che ha trasferito, togliendo all'azienda l'avviamento e la produttività che sono stati determinanti l'accordo di trasferimento, anche quando detto trasferimento è avvenuto con la cessione di quote o partecipazioni.

Ma, ciò non toglie che il soggetto legittimato attivo è il (nuovo) titolare dell'azienda; vale a dire, nel caso in esame, la TRG.

Del resto – come ha argomentato da ultimo la convenuta all'esito del rilievo d'ufficio sottoposto alle parti dal Tribunale, la speciale interpretazione estensiva dell'art. 2557 cod. civ., è stata sempre applicata in casi nei quali la **parte attrice era la titolare della azienda** nei confronti della quale la parte cedente aveva iniziato – dopo la cessione – attività in concorrenza.

Tanto che anche le fattispecie decise nei precedenti di legittimità che Bridge invoca a conferma del proprio (erroneo) assunto, riguardano o cessioni di partecipazioni in società di persone, ove è evidente che la legittimazione dei soci coincide con la legittimazione della società non essendo la società di persone soggetto diverso dai soci che la compongono, o cessioni di partecipazioni in cui agiva la società le cui partecipazioni erano state oggetto di cessione e che, quindi, era la titolare dell'azienda così "indirettamente ceduta".

E', in definitiva, la società le cui partecipazioni erano state oggetto di cessione, e che, quindi, esercisce l'azienda, e non il socio acquirente, ad avere la legittimazione attiva in azioni di concorrenza illecita nascenti da una cessione di partecipazioni societarie come confermano sia precedenti di legittimità che di merito:

- *“Il socio di una società in nome collettivo è privo di legittimazione autonoma a far accertare ed inibire l'attività concorrenziale con quella della società, svolta dal socio uscente..., ma può assumere nel giudizio una posizione adesiva a quella della società... La legittimazione del sig. Bonamico in proprio, nel caso di specie, certamente difetta in ordine alle domande volte a far accertare ed inibire la concorrenza asseritamente illegittima posta in essere dalla sig.ra Carella, giacché tali domande postulano, appunto, un rapporto concorrenziale: che è però ipotizzabile solo nei confronti della società Capricorn e non anche personalmente nei riguardi del sig. Bonamico, il quale non afferma di svolgere in proprio la relativa attività commerciale. Ovvio dunque che il medesimo sig. Bonamico sia privo anche della legittimazione a richiedere i danni conseguenti all'asserita illegittima concorrenza.”* (Cass. sez. 1^a civ. 17 aprile 2003, n. 6169, est. Rordorf).

- *“Quanto all’azione risarcitoria relativa al danno da concorrenza sleale sofferto da una società, è da escludersi una legittimazione diretta dei soci “in aggiunta” a quella della società, poiché significherebbe consentire una indebita duplicazione dei danni risarcibili (...) il danno “da concorrenza sleale che gli oppositori lamentano è tipicamente danno subito dal soggetto imprenditore, in questo caso rappresentato dalla FLANGE sas e non già dagli odierni oppositori, che del resto espressamente agiscono in queste sede unicamente in qualità di soggetti acquirenti delle quote sociali; in particolare, tenuto conto che il danno lamentato dagli odierni oppositori è un tipico danno “indiretto” in quanto conseguente ad eventi che colpiscono il patrimonio sociale, è di tutta evidenza che ammettere nella fattispecie una legittimazione diretta dei soci “in aggiunta” a quella della società significherebbe consentire una indebita duplicazione dei danni (in tesi) risarcibili” (Trib. di Milano (est. Perozziello) 8/11 luglio 2013, n. 9835).*

In definitiva solo il soggetto giuridico che effettua direttamente una attività di impresa è legittimato ad agire contro chi appare violare un divieto di concorrenza posto dalla legge (e non oggetto di specifica clausola contrattuale).

Bridge è dunque tenuta al pagamento del prezzo di ciò che ha acquistato, che non è l’azienda ma le azioni TRG che in precedenza erano di Bruni e Nice s.r.l.

Mentre legittimata ad una azione di risarcimento danno per illecita concorrenza anche nella opinabile prospettazione di parte (quella per cui nella specie si sarebbe trasferita l’azienda) è solo la TRG.

- c) Nella prospettazione di Bridge, peraltro, **manca di legittimazione passiva il sig. Bruni**, che, pur essendo venditore delle quote, secondo la stessa allegazione dell’attrice non ha svolto alcuna attività di concorrenza; e manca di legittimazione passiva la società Nice, che secondo la stessa prospettazione attorea si è limitata a cedere le partecipazioni di cui era titolare.

Peraltro vale osservare che non ha alcun *titolo* la pretesa di Bridge di

- *“imporre ai convenuti:*

2.1) *la restituzione delle somme fino a questo momento versate a titolo di prezzo dalla Bridge s.r.l. alla Nice s.r.l.;*

2.2) *la restituzione delle somme fino a questo momento versate a titolo di prezzo dalla Bridge s.r.l. al sig. Renato Bruni;*

- *“dichiarare l’estinzione del pegno su azioni della TRG a favore della Nice s.r.l, in ragione dell’accessorietà del pegno rispetto ad una obbligazione non più dovuta ex art. 1460 c.c”*

dal momento che l’attrice non chiede la risoluzione del contratto, onde non si comprende in ragione di quale argomento in diritto pretenda di farne venir meno gli effetti del contratto già prodottisi.

Infine non ha alcun fondamento neppure la domanda di

- *condannare i convenuti a corrispondere/restituire alla Bridge tutte le somme ulteriori che la Bridge sarà tenuta a versare al sig. Bruni nelle more del giudizio in esecuzione del contratto di vendita delle partecipazioni TRG;*
- *tenere indenne Bridge s.r.l. dal versamento delle ulteriori rate di prezzo da versarsi al sig. BRUNI successivamente alla emissione della sentenza di questo Tribunale “si da condannare i convenuti direttamente al versamento, liberando la Bridge nei confronti de lsig. Renato Bruni, o in subordine rimborsare le somme che questa verserà al sig. Renato Bruni*

poiché, fermo il contratto la cui efficacia Bridge non mette in discussione, neppure si comprende sulla base di quale titolo potrebbe fondarsi una ‘manleva’ dei convenuti in favore di Bridge per quanto questa *deve* ancora corrispondere al Bruni .

*

2) Sulla eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice Bridge s.r.l. quanto alla domanda di risarcimento dei danni da concorrenza sleale per violazione dell’art. 98 c.p.i.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni che i convenuti avrebbero causato per effetto di una prospettata concorrenza sleale per violazione dell’art. 98 c.p.i. valgono le medesime considerazioni di cui sopra: poiché il danno che Bridge invoca è quello che la pretesa condotta anticoncorrenziale dei convenuti avrebbe provocato **nel patrimonio di TRG**, è chiaro che la stessa è priva di legittimazione ad agire, non potendo far valere in nome proprio un diritto altrui.

3) La domanda riconvenzionale.

Premesso che legittimata ad agire rispetto alla domanda riconvenzionale di pagamento del prezzo è solo la società Nice s.r.l., si rileva che Bridge non ha mai negato di essere debitrice del saldo prezzo delle azioni della TRG da essa acquistate con il contratto in atti (doc. n. 28) pari ad €. 14.000.000,00, oltre interessi, di cui € 6.000.000,00 scaduti ed € 8.000.000,00 a scadere (al 30 settembre e 31 marzo degli anni 2017, 2018 e 2019).

Nice s.r.l. ha fatto valere la **decadenza della Bridge s.r.l. dal beneficio del termine**, ai sensi dell’art. 1186 c.c. per le seguenti ragioni:

(a) le domande ed il contegno processuale dell’attrice denoterebbero la volontà della Bridge s.r.l. di non adempiere alle proprie obbligazioni di pagamento verso la creditrice la Nice s.r.l. poiché l’iniziativa giudiziaria della Bridge s.r.l. avrebbe quale unica finalità quella di opporre ad un credito certo, liquido ed esigibile della Nice s.r.l. un proprio “controcredito” inesistente, o, quanto meno, non provato né nell’an e nel quantum;

(b) la revoca del contratto a lungo termine denominato TOBA (doc. attrice n. 8) tra la TRG e la AmTrust, causato dal fatto, colpa e responsabilità del sig. Antonio Somma (per questi fatti radiato Ruolo Unico degli Intermediari assicurativi in data 16 giugno 2015, nostro doc. n. 5), avrebbero inciso in modo radicale sull’attività di TRG e su quella della controllata TRI, dichiarata ufficialmente e formalmente “inoperativa”⁷, e dunque sul patrimonio della Bridge s.r.l., avente peraltro un capitale sociale di poco più di € 50.000,00; invero TRG, con propria delibera resa in data 30.06.2016, e debitamente annotata nel Registro delle Imprese, ha modificato il proprio oggetto sociale e non

⁷ (doc. 36 attrice: tratto dal Sito ufficiale dell’IVASS del 16.5.2016)

svolgerebbe più alcuna attività di brokeraggio assicurativo⁸; (c) i sequestri concessi dalle Autorità Giudiziarie civili e penali su istanza della AmTrust comproverebbero, da un lato, i rischi di sottrazione e svuotamento che altre Autorità Giudiziarie hanno già incidentalmente riconosciuto nei confronti del sig. Somma e delle società dal medesimo controllate e tra esse dell' attrice e debitrice Bridge s.r.l.; peraltro la circostanza che questi sequestri siano stati revocati a seguito dell'accordo transattivo raggiunto con AmTrust non modificherebbe l'esistenza di seri rischi per la Nice di vedere azzerate le garanzie del proprio credito;

(d) i successivi accadimenti narrati nelle memorie intermedie dai convenuti⁹ fornirebbero un'ulteriore dimostrazione della fondatezza di quanto eccepito e dedotto dalla Nice s.r.l. e dalle altre parti convenute; inoltre la Bridge s.r.l. non avrebbe depositato il bilancio del 2014 onde i terzi, e soprattutto i creditori della Bridge s.r.l., e dunque la Nice s.r.l., non sarebbero in grado di conoscere l'insieme di informazioni che la società attrice è tenuta a fornire all'esterno;

(e) il sig. Antonio Somma, con atto di donazione del 10.2.2017 ha donato tutte le proprie partecipazioni in Profit alla moglie ed alle figlie, condotta che - alla luce del fatto che la Profit detiene l'intero capitale sociale della Bridge, e che il sig. Somma è garante della Bridge s.r.l. con apposita fideiussione per il debito di pagamento del prezzo in favore della Nice - dovrebbe essere considerato "in frode" alle ragioni della Nice, poichè anche la garanzia del credito per il saldo prezzo, rappresentata dal pegno delle azioni TRG, sarebbe divenuta del tutto insufficiente, se si considera che il valore nominale delle stesse è di soli € 170.000,00 circa, a fronte di un credito della Nice s.r.l. di € 14.000.000,00.

Bridge ha replicato che: a) l'iniziativa processuale non è affatto strumentale ma una legittima reazione al grave inadempimento del Vanacore e delle sue società; a riprova della propria correttezza, Bridge ricorda di ha versato 48.000.000 di euro ai convenuti; dunque, non sarebbe soggetto che si sottrae alle proprie obbligazioni, avendo, peraltro, continuato a pagare il convenuto Bruni; b) il gruppo TRG sarebbe pienamente operativo come dimostrerebbero i nuovi contratti stipulati da CICOR (controllata) e TRI (controllata) e TRG avrebbe "ampliato" il proprio oggetto sociale in quanto "*avrebbe aggiunto la partecipazione (come holding) in società che svolgono la detta attività continuando a svolgere attività di brokeraggio, se non altro attraverso il controllo di società che svolgono attività nel detto campo*"; c) i sequestri delle somme in capo a TRG e TRI - soggetti comunque diversi dalla Bridge - sono stati revocati.

Ciò premesso e considerato che lo stato di insolvenza cui fa riferimento l'art. 1186 c.c. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine non deve rivestire i caratteri di gravità ed

⁸ Variazione oggetto sociale del 07.07.2016: Oggetto sociale fino al 07.07.2016: "Ha per oggetto l'**attività di mediazione assicurativa** di cui all'art. 1 della legge 28 novembre 1984 n. 792. la società non può svolgere alcuna altra attività che non persegua direttamente o indirettamente il raggiungimento o il consolidamento dell'oggetto sociale. nell'esercizio della predetta attività (..)La società inoltre può compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che non si pongano in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale. // dette partecipazioni dovranno comunque essere minoritarie se afferenti a società aventi diverso oggetto sociale (...)

Oggetto sociale **dal 07.07.2016** con esclusione di quello assicurativo. : "La società ha per oggetto lo svolgimento **dell'attività finanziaria di partecipazioni**, e specificatamente: // - l'esercizio, non per conto e nell'interesse del pubblico o comunque di terzi, dell'attività di assunzione di partecipazioni sociali, e cioè l'attività di acquisizione, detenzione e gestione di diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese **prevalentemente od esclusivamente operanti nel mercato assicurativo** quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, broker, agenti, compagnie assicurative e/o riassicurative, operanti nel mercato europeo e/o mondiale, regolarmente autorizzati secondo le norme in vigore negli stati di appartenenza....

⁹ In particolare nella 3^a memoria della convenuta ai §§ 5.1., 5.2., 5.3. e 5.4., attinenti alle ragioni che indussero la Nice s.r.l. ed il sig. Bruni a dissentire dalle "scelte" gestionali del medesimo sig. Somma, unico dominus della TRG.

irreversibilità, potendo conseguire anche da una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore e va valutato con riferimento al momento della decisione (Cass. sez. 2^a civ. 18 novembre 2011, n. 24330), basterà osservare che il fatto che Bridge non abbia depositato i bilanci dal 2014 (fatto non contestato e risultante dal doc.35 di parte convenuta) che il valore della partecipazione in TRG si sia assai ridotto, e che il sig. Somma fideiussore di Bridge ha posto in essere atti dispositivi a titolo gratuito sul proprio patrimonio in favore dei propri familiari rende evidente che il debitore ha diminuito le garanzie patrimoniali offerte al momento della stipulazione del contratto con riguardo al pagamento del prezzo. Il che integra il presupposto per dichiarare Bridge decaduta dal beneficio del termine e per la condanna richiesta dalla convenuta Nice al pagamento del residuo prezzo dovuto pari ad euro 14.000.000,00.

Su tale somma capitale sono dovuti interessi di cui al d. lgs. n. 231/2002, come modificato dal d. lgs. 9.11.2012, n. 192 con decorrenza dal deposito comparsa di risposta contenete la domanda riconvenzionale, e cioè dal 28.12.2015.

*

Spese. Va premesso che il Tribunale non ritiene sussistenti nella specie i presupposti di una condanna per responsabilità aggravata, stante la complessità della controversia anche in diritto, tanto che anche parte convenuta non si era avveduta della sussistenza della preliminare carenza di legittimazione attiva dell'attrice quanto alla domanda principale, che ha argomentato solo all'esito del rilievo del Tribunale, sicchè va respinta la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti ex art. 96 c.p.c.

Ciò detto l'onere delle spese segue il principio della soccombenza. Pertanto parte attrice va condannata a rifondere quelle sopportate da parte convenuta che si liquidano, tenuto conto delle tariffe e dell'impegno difensivo in concreto profuso, quanto ai convenuti Vanacore, Nice e Vi Agency in euro 200.000,00 per compensi, aumentati del 40% per la presenza di due parti di pari posizione processuale e quindi in euro 280.000,00 oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge; quanto al convenuto Bruni, nei confronti del quale l'attrice non ha svolta alcuna domanda e che, quindi, ha dovuto affrontare un ben minor onere difensivo, in euro 10.000,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, Sezione specializzata in materia di impresa – A, respinta ogni ulteriore o diversa domanda così decide:

- a) **respinge** tutte le domande proposte dall'attrice Bridge s.r.l. nei confronti dei convenuti Nice s.r.l. Biagio Vancore e Vi agency s.r.l. per le ragioni indicate in motivazione;
- b) in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da Nice s.r.l. dichiara decaduta Bridge s.r.l. dal beneficio del termine e la condanna al pagamento della somma di euro 14.000.000,00, a titolo di saldo del prezzo, oltre interessi nella misura di cui al d. lgs. n. 231/2002, come modificato dal d. lgs. 9.11.2012, n. 192 con decorrenza dal deposito comparsa di risposta contenete la domanda riconvenzionale, e cioè dal 28.12.2015.
- c) **respinge** la domande proposte in via riconvenzionale dai convenuti ex art. 96 c.p.c.;
- d) **condanna** l'attrice Bridge s.r.l. a rifondere in favore dei convenuti Nice s.r.l. Biagio Vancore e Vi agency s.r.l. le spese di lite, liquidate in euro 280.000,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge.

- e) **condanna** l'attrice Bridge s.r.l. a rifondere in favore del convenuto Renato Bruni le spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per compensi oltre 15% su compensi per spese forfettarie, CPA e Iva come per legge.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 12.2.2018

Il Giudice Relatore

dott. Alessandra Dal Moro

Il Presidente

dott. Claudio Marangoni

